

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A09925 del 03/10/2012

Proposta n. 19821 del 26/09/2012

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Bomarzo (VT) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta BANNELLA SANDRO, con contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Bomarzo (VT) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta BANNELLA SANDRO, con contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell'Agenzia del Territorio;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26/06/2012 concernente: “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

DATO ATTO che:

- in data 17/02/2012, prot. n° 68315, è stato depositato, a firma del perito demaniale Dott. Agr. Antonella Ranucci, un progetto di legittimazione dell'occupazione abusiva esistente su terreni di demanio collettivo appartenenti al Comune di Bomarzo, in favore della ditta BANNELLA SANDRO;
- In data 05/03/2012 con nota prot. n. 96171 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;

VISTA la nota del Comune di Bomarzo n. 3442 del 01/08/2012, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 08/08/2012 con prot. n° 350725/10/19 con la quale l'Ente ha trasmesso;

- copia della proposta di legittimazione;
- l'avviso, a firma del Sindaco di Bomarzo, dell'avvenuto deposito degli atti istruttori presso la segreteria comunale e la certificazione della loro affissione all'Albo Pretorio dell'Ente dal 06/05/2012 al 06/07/2012;
- la relata di notifica alla ditta interessata;
- le dichiarazioni attestanti che nei termini previsti, avverso il progetto di legittimazione, non sono state presentate opposizioni;
- la certificazione da parte del Comune di Bomarzo circa l'avvenuto pagamento del corrispondente Capitale di Affrancazione così come stabilito nella perizia del perito demaniale Dott. Agr. Antonella Ranucci;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a)** L'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- b)** Sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c)** L'occupazioni non interrompe la continuità del demanio;

- d)** Secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di Bomarzo approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 23 del 21/01/2010, i terreni ricadono in zona “E1 – Agricola Normale”;
- e)** La ditta in oggetto non ha mai provveduto al pagamento dei canoni annui e che pertanto il tecnico ha provveduto ad aumentare il Capitale di Affrancazione di 10 annualità di interessi come stabilito dall’art. 10 della Legge n° 1766 del 16/06/1927

CONSIDERATO che, di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per concedere la legittimazione con la contestuale affrancazione del corrispondente canone annuo di natura enfiteutica;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico dell’occupatore;

D E T E R M I N A

di legittimare l’occupazione abusiva di terreni di demanio civico appartenenti al Comune di Bomarzo di cui al progetto redatto dal perito demaniale Dott. Agr. Antonella Ranucci, a favore della ditta di seguito individuata:

Ditta	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone Annuo €	Capitale di Affrancazione €
	Fg	Par.lla			
BANNELLA SANDRO , n. a Bomarzo il 13/09/1965 c.f. BNN SDR 65P13 A955P	65	19	0.18.40	165,60	3.312,00
	TOTALE		0.18.40	165,60	3.312,00

mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di € 165,60 (centosessantacinque/60), comprensivo delle 10 annualità di interessi come stabilito dall’art. 10 della Legge n° 1766 del 16/06/1927 che viene contestualmente affrancato, ai sensi dell’art. 33 del R.D. 26/02/1928 n. 332, a favore della ditta medesima, tramite l’avvenuto pagamento, a favore del Comune di Bomarzo, del corrispondente capitale di affrancazione di € 3.312,00 (tremilatrecentododici/00).

Conseguentemente viene legittimato il possesso di una porzione di terreno di demanio civico del Comune di Bomarzo per una superficie complessiva di Ha 0.18.40 ed il terreno oggetto della presente legittimazione diventa di natura allodiale, libero da qualsiasi diritto di uso civico e livello.

Il Capitale di Affrancazione, versato dalla ditta, dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di Bomarzo e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinati, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione e l’Ente dovrà dare comunicazione alla Direzione Regionale Agricoltura dell’avvenuto investimento.

Il presente atto è adottato nell’interesse della ditta richiedente del Comune di Bomarzo quale soggetto titolare dei diritti civici, il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell’art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro e di altre imposte.

Le spese istruttorie e peritali vanno ripartite e poste a carico degli occupatori.

Avverso tale atto potrà essere adita l’Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

